



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N. 224 del 27/01/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 19 gennaio 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

32) RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE CAMARA KABINE (S.S.D. POL. INSIEME FORMIA AR.L.), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 30/09/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.187 LND DEL 29/12/2022
(Gara: GAETA – POL. INSIEME FORMIA AR.L. del 23/12/2022 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 216 del 20/01/2023

Il Sig. Kabine Camara, calciatore tesserato per la S.S.D. Polisportiva Insieme Formia a r.l., impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, la decisione emessa dal Giudice sportivo di primo grado con la quale veniva squalificato sino al 30/09/2023, per aver, durante la prima frazione di gioco, spintonato un calciatore avversario, facendolo cadere in terra e immediatamente dopo sferrato un calcio sul volto dello stesso, procurandogli una lacerazione sotto l'occhio con perdita di sangue.

Il reclamante, nel corpo del ricorso, dopo essersi, preliminarmente, scusato sia con la Federazione che con l'avversario e dopo aver riconosciuto l'esecrabilità del proprio gesto, sosteneva che detta condotta era stata, unicamente, scatenata dai continui insulti di natura razziale, ricevuti durante la gara all'interno del terreno di gioco; affermava, inoltre, che la spinta al calciatore avversario ed il successivo calcio sul viso, dovevano essere letti in chiave continuativa e pertanto chiedeva una congrua riduzione della sanzione.

Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto, esaminati gli atti ufficiali ed ascoltato il difensore del reclamante, ritiene che non ci siano margini per riformare la decisione di primo grado.

Dalla lettura del referto arbitrale emerge che al 33° minuto del primo tempo il calciatore n. 3

Camara Kabine poneva le proprie mani sul viso del calciatore n. 10 della squadra avversaria (Matteo Antonio Zonfrilli), spingendolo e facendolo cadere in terra; alla notifica del provvedimento di espulsione sferrava un violento calcio sulla testa del predetto avversario procurandogli una vistosa ferita all'altezza dello zigomo che costringeva, quest'ultimo, a recarsi al nosocomio per gli accertamenti del caso.

Sempre dalla lettura del referto arbitrale non emerge, invece, che il calciatore Camara, come dallo stesso sostenuto nei propri atti difensivi, sia stato oggetto di frasi discriminatorie di natura razziale durante la gara; pertanto non può trovare applicazione l'art. 13, comma 1 lett. a C.G.S. (circostanze attenuanti).

Pertanto, si ritiene congrua l'entità della squalifica inflitta al calciatore Camara Kabine dal Giudice sportivo di primo grado.

Per tutto quanto detto, questa Corte

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

33) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO ROMA VI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MASTROPIETRO NICOLAS FINO AL 31/03/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.187 LND DEL 29/12/2022 (Gara: C.S.V. BREDA S.S.D.R.L. – ATLETICO ROMA VI del 22/12/2022 – Campionato Regionale Under 18)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 216 del 20/01/2023

Con il reclamo in epigrafe, la società A.S.D. Atletico Roma VI ha avanzato gravame avverso la squalifica fino al 31.3.2023 a carico del calciatore Nicolas Mastropietro, sostenendo che i fatti sarebbero avvenuti in occasione di un parapiglia tra le due squadre in cui il calciatore avversario Cristian Secu aveva spinto violentemente un compagno di squadra del Mastropietro che aveva reagito successivamente contro questi.

Deduceva, inoltre, che la squalifica del proprio tesserato fosse eccessiva anche rispetto a quella inflitta all'avversario e chiedeva una riduzione della sanzione.

Veniva ascoltata da remoto la società, la quale illustrava dettagliatamente le proprie doglianze deducendo altresì una continuazione nelle condotte del tesserato, concludendo per l'accoglimento del reclamo.

Preliminarmente, risulta che il referto arbitrale descriva compiutamente il comportamento tenuto dal tesserato della reclamante il quale, dopo che un compagno di squadra veniva spinto in faccia e fatto cadere dall'avversario Secu, spintonava quest'ultimo e fattolo cadere gli assestava un violento calcio in viso.

A riguardo, si ricorda che l'art. 61 C.G.S. stabilisce che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

Orbene, il violento comportamento del sig. Mastropietro risulta adeguatamente sanzionato dal Giudice di prime cure.

Si tratta, infatti, di una condotta che trascende la semplice reazione in una situazione di parapiglia generale in cui si è avuto un gesto violento di un avversario, avendo il tesserato della reclamante spinto a terra un avversario e sferrato un proditorio calcio al suo viso mentre questi si trovava in condizione di minorata difesa, con conseguenze che avrebbero potuto essere anche gravemente lesive.

La condotta del calciatore, complessivamente tenuta e valutata, giustifica l'entità della sanzione

irrogata e non risulta comparabile con la quantificazione della squalifica a carico del calciatore avversario.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

34) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.P.D. EAGLES FROSINONE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE IORI ARCANGELO FINO AL 4/01/2024, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CARLI BARBARA FINO AL 6/04/2023 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FONTANA MATTEO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.37 C5 DEL 5/01/2023 (Gara: ACCADEMIA SPORT – EAGLES FROSINONE del 20/12/2022 – Campionato Calcio a 5 Serie D Maschile Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 216 del 20/01/2023

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Eagles Frosinone;

esaminati gli atti ufficiali;

rilevato preliminarmente che lo stesso è carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n. 2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare;

rilevata, pertanto, la violazione dell'art.76, comma 2 del C.G.S.;

tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

35) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 350,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CIUTIIS LORENZO FINO AL 13/07/2023, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE COGODI RICCARDO FINO AL 15/06/2023 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DENOCENTI RAUL PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.33 LND DEL 9/12/2022 (Gara: GIULIANELLO CALCIO – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA del 3/12/2022 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 216 del 20/01/2023

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Centro Sportivo Primavera;

esaminati gli atti ufficiali;

rilevato preliminarmente che lo stesso è carente di preannuncio di reclamo che, come previsto

dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n. 2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare;
rilevata, pertanto, la violazione dell'art.76, comma 2 del C.G.S.;
tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

Publicato in Roma il 27 gennaio 2023

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli